

## SEZIONE I

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2004, n. 59/R

**Regolamento di esecuzione dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72);

Visto, in particolare, l'articolo 17 della suddetta legge regionale che, al comma 1, prevede che le modalità di designazione dei membri della Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale siano definite con un regolamento di esecuzione;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 19 ottobre 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione, di cui al testo vigente dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 42/2002, denominato Regolamento di esecuzione dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72);

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1  
Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72), definisce le modalità di designazione e di nomina dei membri della Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata "Consulta".

Art. 2

Composizione della Consulta

1. La Consulta è composta da ventisei membri, così suddivisi:

a) dieci in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale iscritte alla sezione "A" del registro di cui all'articolo 3 della l.r. 42/2002;

b) dieci in rappresentanza delle associazioni iscritte alla sezione "B" del registro;

c) sei in rappresentanza delle associazioni iscritte alla sezione "C" del registro.

2. Possono essere nominati membri della Consulta i legali rappresentanti delle associazioni che si candidano secondo il procedimento di cui all'articolo 3. Tra i candidati, sono scelti i legali rappresentanti delle associazioni che in Toscana abbiano il maggior numero di associati. Per le associazioni iscritte nella sezione "C" del registro si tiene conto esclusivamente del numero degli associati residenti in Toscana. Qualora più associazioni abbiano il medesimo numero di associati, si sceglie il legale rappresentante dell'associazione di più remota costituzione.

Art. 3

Avvio del procedimento di nomina dei membri della Consulta

1. Le province rendono noto alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'articolazione del registro regionale di competenza l'avvio del procedimento di nomina della Consulta, invitando i legali rappresentanti interessati a far pervenire la loro candidatura entro trenta giorni dalla comunicazione.

2. Le province trasmettono tempestivamente alla competente struttura regionale i nominativi dei candidati delle associazioni iscritte nelle sezioni "A" e "C" del registro.

3. Ogni provincia, sentita la Consulta provinciale dell'associazionismo di promozione sociale, ove istituita, designa tre rappresentanti delle associazioni iscritte alla sezione "B" del registro, appartenenti a tre distinti settori di attività prevalente fra quelli indicati all'articolo 2, comma 2, della l.r. 42/2002, e le comunica al Presidente della Giunta regionale.

Art. 4

Nomina dei membri della Consulta

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina i membri della Consulta assicurando la presenza di almeno due membri per ogni settore di attività di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 42/2002, salva l'ipotesi di assenza di candidature relative ai settori stessi.

2. Per la nomina dei dieci rappresentanti delle associazioni iscritte nella sezione "B" del registro, il Presidente della Giunta regionale sceglie un candidato fra i tre designati da ogni provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

PASSALEVA

(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)  
Firenze, 28 ottobre 2004

## SEZIONE III

### CORTE COSTITUZIONALE - Ricorsi

**Ricorso avverso D.L. 12 luglio 2004, arti, c. 11, n. 168 convertito con 30 luglio 2004, n. 91 - interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.**

#### CORTE COSTITUZIONALE

##### RICORSO

per la REGIONE TOSCANA, in persona del suo Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 804 del 27 agosto 2004, rappresentato e difeso, per delega in calce al presente atto, dagli Avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale n. 43

##### CONTRO

- il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'articolo 1, comma undicesimo del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191 recante "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", per violazione degli articoli 114, 117, 118 e 119, anche in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2004 n. 178 è stata pubblicata la legge n. 191/2004, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 12 luglio 2004 n. 168 relativo agli interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

In particolare, l'art. 1, comma 110, come risultante dalle modifiche apportate in sede di

conversione, dispone che ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10%; tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità. E' altresì disposto che l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenze, possibile solo nei casi previsti dalla legge o per eventi straordinari, sia adeguatamente motivato e preventivamente comunicato agli organi di controllo e di revisione dell'ente; è sancita la responsabilità disciplinare ed erariale a fronte del mancato rispetto delle suddette disposizioni.

E' previsto che per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato nell'anno 2003 e sino al 30 giugno 2004 gli obiettivi previsti relativamente al patto di stabilità interno, la riduzione del 10% non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Il Consiglio delle Autonomie locali della Toscana, istituito con L.R. n. 36 del 21 marzo 2000, con risoluzione n. 3 del 5 agosto 2004 (doc. n. 1) ha avanzato - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9, comma secondo, della legge n. 131/2003 - al Presidente della Giunta regionale la proposta di impugnare alla Corte costituzionale l'art. 1, comma 11° della legge in parola, con analitiche e puntuali motivazioni che la Giunta regionale ha condiviso, come risulta dalla deliberazione n. 804/2004 che autorizza la proposizione del presente ricorso.

Ciò in quanto la norma impugnata, al di fuori di un'azione organica e strutturale, pone un nuovo limite di spesa, in modo del tutto illegittimo ed illogico, come verrà dimostrato, così violando l'autonomia di spesa costituzionalmente garantita alle Regioni e agli enti locali.

La Regione è quindi sicuramente legittimata a proporre la presente impugnativa per la lesione diretta subita dalla norma contestata, ma lo è anche per la rigidità all'azione degli enti locali che la disposizione medesima produce. Sotto questo profilo, infatti, l'art. 118 Cost. attribuisce alla Regione il ruolo (insieme allo Stato) di "allo-